

Codice A1715A

D.D. 26 ottobre 2025, n. 923

Articoli 11 e 17 legge regionale 5/2018. Aggiornamento del gruppo di lavoro competente a svolgere attività ispettiva in materia faunistica.



ATTO DD 923/A1715A/2025

DEL 26/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articoli 11 e 17 legge regionale 5/2018. Aggiornamento del gruppo di lavoro competente a svolgere attività ispettiva in materia faunistica.

Visto l'articolo 14 della L. 157/1992, riguardante le norme generali sulla gestione programmata della caccia;

visto l'articolo 16 della L. 157/1992 riguardante l'autorizzazione, la regolamentazione e l'istituzione delle strutture private della caccia, quali le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

visti:

l'articolo 1 della l.r. 5/2018: "La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale";

l'articolo 11 della l.r. 5/2018 (Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi) che prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina:

- a) la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione e la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i comitati di gestione;
- b) la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;
- c) la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;
- d) le verifiche da parte della Regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.

L'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie);

l'articolo 28 della L.R. 5/2018 al comma 7 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta

regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate, a tale proposito:

la DGR 8 maggio 1995, n. 179 - 45728, così come modificata dalla DGR 9 giugno 1995, n. 374 – 46962 con cui, in attuazione della legge regionale 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), sono stati approvati i comprensori omogenei e gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini;

la DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 13-6489 del 06.02.2023, con la quale sono stati determinati i “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, nonché la DGR 02 marzo 1998, n. 5-24032, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 13-6489 del 06.02.2023, con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione direttoriale n. 282/A1700A/2023 del 28 marzo 2023 con la quale tra l'altro:

- sono state modificate, in sostituzione dell'allegato alla determinazione direttoriale n. 12 del 29 gennaio 2004 le procedure inerenti lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia faunistica così come disciplinate nell'allegato alla citata determinazione, quale parte integrale e sostanziale.

Vista la determinazione 26/A1715A/2024 del 10 gennaio 2024 con la quale è stato aggiornato il gruppo ispettivo con l'inserimento di altri funzionari;

vista la determinazione n. 124/A1715A/2024 del 19 febbraio 2024 con la quale è stato ulteriormente aggiornato il gruppo ispettivo.

Visto che a seguito dell'inserimento di un nuovo dipendente all'interno del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura, si rende necessario aggiornare il gruppo ispettivo.

Stabilito che la partecipazione al gruppo di lavoro “Attività ispettiva in materia faunistica” non modifica l'appartenenza al Settore del personale incaricato;

stabilito che il Gruppo di lavoro risponde direttamente del proprio operato e riferisce dell'attività svolta al Direttore regionale e/o alla Dirigente di Settore Responsabile in materia.

Stabilito che per ogni attività di sopralluogo ispettivo deve essere redatto un verbale firmato dai dipendenti che hanno effettuato l'attività ispettiva e vistato dalla Responsabile del Settore;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'articolo 14 della legge 157/1992 riguardante le norme generali sulla gestione programmata della caccia;
- l'articolo 16 della legge 157/1992 riguardante l'autorizzazione, la regolamentazione e l'istituzione delle strutture private della caccia, quali le aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV);
- l'articolo 11 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie);
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

- Di aggiornare il gruppo ispettivo come di seguito individuato:

- Cannizzaro Alberto;
- Lavagno Mauro;
- Auciello Paola;
- Ruvo Berchera Giovanna;
- Cavallero Laura;
- Marchetto Sabrina;
- Zambruno Gian Paolo;

- Motroni Nicola;
- Airaudo Dario Giuseppe;
- Bonito Cristina;
- Cane Silvana;
- Follis Maria Teresa;
- Parodi Alessandra;
- Ruffino Giampiero;
- Bentivoglio Rodolfo;
- Ferracci Gabriele.

La partecipazione al gruppo di lavoro “Attività ispettiva in materia faunistica” non modifica l'appartenenza al Settore del personale incaricato.

Il Gruppo di lavoro risponde direttamente del proprio operato e riferisce dell'attività svolta al Direttore regionale e/o alla Dirigente di Settore Responsabile in materia.

Per ogni attività di sopralluogo ispettivo deve essere redatto un verbale firmato dai dipendenti che hanno effettuato l'attività ispettiva e vistato dalla Responsabile del Settore.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto